Sentenza n. 32 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Giudice
Roberto	**ANGIONI**	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32189** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 71229** reso dal Tesoriere comunale di "ultima gestione" BANCO BPM S.p.A. presso il Comune di MIRANO Città Metropolitana di VENEZIA per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020, depositato il 08/06/2021;

Vista la relazione **n. 440/2024** del 17.9.2024 del magistrato istruttore del conto;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2025, celebrata con l'assistenza della dott.ssa Roberta Campolonghi, il giudice relatore, Cons. Roberto Angioni, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino, come da separato verbale;

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con relazione **n.440/2024 del 17.09.2024**, il magistrato istruttore del conto Giudiziale n. 71229 - reso dal Tesoriere comunale di "ultima gestione" BANCO BPM S.p.A. presso il Comune di MIRANO, Città Metropolitana di VENEZIA, per il periodo: 01.01.2020-31.12.2020, depositato l'08/06/2021 - dopo aver riepilogato l'attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:

- sotto il profilo formale, il conto giudiziale n. 71229, reso e non sottoscritto dall'Istituto Tesoriere BANCO BPM S.p.A. (già Banco Popolare Società Cooperativa), compilato sul prescritto schema di cui all'allegato n. 17/1-2 (entrate e uscite) e n. 17/3 (vincoli di cassa) del D.Lgs. n. 118/2011, parificato con le scritture contabili dell'Ente dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Mirano (VE), esponeva per il periodo di gestione di riferimento i dati contabili riepilogati nella relazione introduttiva;

- sotto il profilo sostanziale, la gestione complessiva delle operazioni finanziarie – riscossioni e pagamenti – effettuate dall'Istituto Tesoriere nel corso del periodo di gestione si appalesava regolare;

- non risultava depositata unitamente al conto la relazione dell'organo di controllo interno ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.g.c.;

- nel periodo in esame si registrava il passaggio di gestione tra il Tesoriere uscente BANCO BPM S.p.A., che ha reso il conto in oggetto e il Tesoriere subentrante Credit Agricole Friuladria S.p.A;

- agli atti era presente il "verbale di passaggio di gestione" previsto dall'art. 233, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nel quale era

anche operata anche la riconciliazione del fondo di cassa del Tesoriere con le risultanze presenti presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, che evidenziava la coincidenza del saldo finale ma non degli importi delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dal tesoriere.

2. Atteso che la fattispecie in esame doveva considerarsi ultima gestione del contabile comprendente partite attinenti alle precedenti gestioni dello stesso agente (giacenza del fondo di cassa) per la quale, ai sensi dell'art. 147, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 174/2016, è necessariamente prevista l'iscrizione a ruolo per il giudizio della Sezione competente, il magistrato istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio il conto ai sensi della citata normativa.

3. All'udienza odierna, presente un rappresentante dell'Amministrazione, il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione di regolarità del conto e per il discarico dell'agente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. In via assolutamente preliminare osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art.147, coma 3, lett. b) C.G.C. ai sensi del quale "*E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per (...) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;*".

Trattasi, evidentemente, di adempimento di carattere sostanziale finalizzato a determinare la presa d'atto formale della chiusura della gestione dell'agente

contabile, tanto nell'interesse dell'amministrazione (al fine di acclarare la regolarità della gestione che viene a chiudersi) quanto nell'interesse dello stesso agente contabile (al fine di liberarsi definitivamente e dopo la sua chiusura, da eventuali responsabilità connesse alla sua gestione).

5. Ciò premesso, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per disporre il discarico dell'agente contabile, ai sensi del 149, c. 2, 3 C.G.C., non ravvisando irregolarità del conto in oggetto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile e sussistendo un idoneo verbale di passaggio di consegne in favore del consegnatario subentrante, redatto nel rispetto delle previsioni dell'art.26 d.P.R. 254/2002.

A tal fine non configura irregolarità rilevante la mancata sottoscrizione del conto ogni qual volta, anche da atti o comportamenti successivi, come nel caso di specie a seguito della documentazione acquisita in atti e allegata dallo stesso agente costituito in giudizio, non sia in alcun modo incerta la riferibilità dello stesso all'agente contabile (Corte dei conti, Sez. Campania n.453/2024).

Solo apparente è poi la discrepanza rilevata dal magistrato istruttore del conto rispetto alle risultanze presenti presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato - che evidenziano la coincidenza del saldo finale del conto, ma non degli importi delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dal tesoriere - atteso che in tale ultima contabilità è stato inserito il dato aggregato del saldo relativo al differenziale tra riscossioni e pagamenti.

6. Risulta viceversa riferibile all'Amministrazione e non all'agente contabile, come dal medesimo eccepito nelle sue deduzioni difensive, l'irregolarità configurata dalla mancata trasmissione della relazione dell'organo interno

sulla gestione, prevista e disciplinata dall'art.139, comma 2 c.g.c., secondo l'orientamento già in precedenza espresso da questa stessa Sezione (*ex multis*, sentenza n.198/2024).

Con riferimento al contenuto della relazione, la stessa - come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale - "*dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione*".

7. Per quanto sopra, non sussistendo irregolarità addebitabili all'agente contabile e risultando lo stesso regolare, il Collegio approva il conto, con discarico dell'agente e con l'accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi, demandando agli Organi responsabili dell'ente locale, per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge.

8. Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e del discarico dell'agente, non è luogo a provvedere sulle stesse.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32189** del registro di Segreteria

approva il conto giudiziale **n. 71229** e per l'effetto, dichiara il discarico dell'agente contabile reso dal Tesoriere comunale BANCO BPM S.p.A. presso il Comune di MIRANO, Città Metropolitana di VENEZIA, per il periodo: 01.01.2020-31.12.2020, depositato l'08/06/2021.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio de1 15 gennaio 2025.

Nulla sulle spese.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Roberto Angioni — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 28/01/2025

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo